

Regolamenti dell'attività a squadre e dei relativi campionati

Parte generale – Stagione agonistica 2023/2024

CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI	2
Articolo 1. - Definizioni.	2
Articolo 2. - Principi generali dei Campionati a Squadre.	3
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI.....	3
Articolo 3. - Affidamento dell'organizzazione.	3
Articolo 4. - Adempimenti dei Comitati Regionali.	3
Articolo 5. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento	4
Articolo 6. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.	5
Articolo 7. - Quote di iscrizione e multe.	6
Articolo 8. - Diritto di partecipazione ai campionati.	6
Articolo 9. - Composizione degli organici.	7
Articolo 10. - Iscrizione ai Campionati.	7
Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi.	7
Articolo 12 – Tutela del patrimonio sportivo federale	8
Articolo 13. - Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione.	9
Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.	9
Articolo 15. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara.	10
Articolo 16. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco	11
Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri.	12
CAPO III - GESTIONE DEI CAMPIONATI.....	13
Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.	13
Articolo 19. - Funzioni arbitrali.....	13
Articolo 20. - Spostamento del campo di gara.	14
Articolo 21. - Spostamento della data e/o dell'orario degli incontri.....	14
Articolo 22. - Organizzazione dell'incontro, allestimento e dotazione defibrillatore.	16
Articolo 23. - Rinuncia agli incontri di campionato	18
Articolo 24. - Formule di gioco	18
Articolo 25. - Presentazione delle squadre in campo	20
Articolo 26. - Presentazione di squadra incompleta.	21
Articolo 27. - Divisa Sportiva.	21
Articolo 28. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo	22
Articolo 29. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.	22
Articolo 30. - Personale tecnico e ammissione in panchina.	22
Articolo 31. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato	23
Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell'incontro	23
Articolo 33. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.	24
CAPO IV - REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE DI SETTORE.....	24
Articolo 34. - Iscrizione e svolgimento dei campionati.	24
Articolo 35. - Presentazione della squadra in campo	25
CAPO V - COPPE EUROPEE.....	25
Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.....	25
CAPO VI – RECLAMI IN SEDE DI GARA	25
Articolo 37 – Principi generali	25

CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. - Definizioni.

1. - I "Campionati a Squadre Nazionali" possono essere indetti esclusivamente dal Consiglio Federale per l'attribuzione del titolo di "Campione d'Italia".
2. - I Consigli Regionali e Provinciali possono indire rispettivamente "Campionati a Squadre Regionali" e "Campionati a Squadre Provinciali", per l'attribuzione dei titoli di "Campione Regionale" e di "Campione Provinciale", nelle circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza.
3. - Possono essere indetti campionati anche con riferimento ad aree geografiche non coincidenti con la Regione o la Provincia ed in tal caso la competenza ad indirli spetta:
 - a) al Consiglio Federale, se l'area individuata comprende, anche in parte, più di una regione;
 - b) al Comitato Regionale, se l'area individuata comprende, anche parzialmente, più province.
4. - I campionati (ed, in genere, qualunque gara) possono essere indetti:
 - a) su un "unico livello", se vi sono ammesse indistintamente tutte le squadre che ne fanno richiesta, ciascuna delle quali concorre per ottenere, anche nella stessa stagione sportiva, il risultato utile finale (il "titolo", nei campionati);
 - b) su "due o più livelli", detti anche "serie", se le squadre che s'iscrivono per la prima volta sono ammesse solo ed esclusivamente al livello più basso esistente, per conseguire, nella stagione sportiva in corso, il diritto di qualificazione al livello superiore. Negli altri livelli previsti sono ammesse solo le squadre che hanno ottenuto il diritto di parteciparvi in base alle norme che regolano la promozione e la retrocessione da un livello all'altro ed esse, in ciascun livello, tendono a conseguire nella stagione sportiva il diritto di qualificazione al livello superiore per le stagioni successive. Solo le squadre ammesse al massimo livello concorrono, nella stessa stagione sportiva, all'assegnazione del risultato finale (il "titolo", nei campionati).
5. - Il campionato (o, in genere, qualunque gara) che si svolge su un unico livello, così come ciascun livello di un campionato (o, in genere, di qualunque gara), può essere indetto ed organizzato:
 - a) in una "unica fase", se le squadre ammesse non vengono in alcun modo selezionate e concorrono tutte insieme, in un'unica gara, al risultato finale;
 - b) in "due o più fasi", se le squadre ammesse sono preventivamente selezionate in base ad un criterio qualsiasi prestabilito (tecnico, geografico, ecc.), con la formazione di gruppi iniziali dai quali, se la selezione è effettuata con criteri tecnici, alcune squadre possono essere esentate ed ammesse direttamente ad una fase successiva;
 - 1) ciascun gruppo iniziale disputa una gara a se stante, detta "prima fase", nella quale si concorre per l'accesso di un numero ristretto di squadre alla fase successiva;
 - 2) la fase successiva comprende ulteriori gruppi di squadre composti con quelle che hanno superato la prima fase e con quelle che sono state eventualmente esentate dalla stessa. Ciascun gruppo, a sua volta, disputa un'ulteriore gara avente lo scopo di consentire ad un numero ulteriormente ristretto di squadre di accedere alla fase ancora successiva, e così via fino alla fase finale;
 - 3) la "fase finale" si articola in un solo gruppo di squadre, composto da tutte quelle che hanno superato la penultima fase e da quelle che sono state eventualmente esentate dalle fasi precedenti, le quali disputano un'unica gara che ha lo scopo di assegnare, tra le finaliste, il risultato previsto.
6. - In un campionato (o, in genere, in qualunque gara) che si svolge in più fasi, tutte le fasi hanno svolgimento in un'unica stagione sportiva.
7. - La selezione iniziale, in una gara che si svolge in più fasi, può consistere semplicemente nella raccolta delle iscrizioni da parte di organi federali territoriali, ciascuno dei quali indice ed organizza una sola gara fra le squadre iscritte del proprio territorio, allo scopo di farne accedere una od alcune alla fase successiva, di competenza di un altro organo territoriale superiore.
8. - L'organizzazione di una gara inizia con l'apertura delle iscrizioni e s'intende conclusa con la pubblicazione del calendario definitivo degli incontri.
9. - La gestione di una gara inizia appena è ultimata la fase di organizzazione e s'intende conclusa con l'omologazione della sua classifica finale, dopo che è trascorso il termine per ricorrere contro la stessa senza che siano stati presentati reclami. In presenza di reclami, la gestione s'intende conclusa non appena sono state espletate tutte le procedure giurisdizionali ed è stata stabilita l'effettiva ed irrevocabile classifica finale.

Articolo 2. - Principi generali dei Campionati a Squadre.

1. - Il Consiglio Federale approva i principi generali dei Campionati a Squadre, nonché le norme specifiche di ciascun Campionato. Il Comitato Regionale delibera, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, le norme specifiche dei Campionati di propria competenza.
2. - Di regola le norme specifiche dei campionati non possono essere modificate nel corso di svolgimento dei campionati stessi, salvo casi di estrema necessità, con delibera del Consiglio Federale.
3. - Le norme specifiche per ciascun campionato stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione degli organici dei campionati stessi.
4. - Salvo che non sia diversamente previsto, ciascun campionato a squadre si disputa col sistema del "girone completo" con incontri di andata e ritorno, ciascuno dei quali si svolge, come indicato dal "calendario del campionato", presso il campo di gara indicato da ciascuna squadra all'atto dell'iscrizione. Quando il sistema di svolgimento è diverso dal girone completo con incontri di andata e ritorno, l'indicazione delle sedi di gara è di competenza del Consiglio Federale, per le fasi nazionali ed interregionali e del Comitato Regionale, per le fasi regionali.
5. - Con riferimento ai Campionati Regionali o Provinciali, nel caso in cui nel termine stabilito s'isciva una sola squadra per ciascun campionato, essa sarà titolare dei diritti di ammissione al livello o fase successiva per quella regione o provincia. Se, infine, entro il termine assegnato, nessuna squadra perfezioni l'iscrizione, la regione o provincia sarà esclusa dall'accesso alle fasi o livelli successivi, i posti già assegnati e resisi disponibili saranno distribuiti fra le altre regioni o province in proporzione alla loro riscontrata partecipazione.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 3. - Affidamento dell'organizzazione.

1. - L'organizzazione dei Campionati a Squadre è affidata dal Consiglio Federale alla Commissione Nazionale Gare a Squadre (di seguito indicata come "C.N.G.S.") per tutti i livelli dei Campionati che si svolgono in fase unica Nazionale, secondo quanto previsto dalle norme di ciascun Campionato e per la fase Nazionale dei Campionati di Settore.
2. - L'organizzazione dei Campionati di Promozione Regionali, femminile e maschile, e dei Campionati Regionali di settore, è di competenza dei Comitati Regionali.
3. - Ciascun Comitato Regionale può affidare l'organizzazione dei campionati e/o le fasi di sua competenza, in tutto o in parte, ai Comitati Provinciali e/o ad organi regionali appositamente costituiti, che saranno denominati Commissione Regionale Gare a Squadre.
4. - La C.N.G.S. può avvalersi della collaborazione delle Commissioni Regionali Gare a Squadre nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza; in tal caso le stesse agiscono in qualità di organismi delegati della C.N.G.S. e non possono rifiutare la loro collaborazione.
5. - Nel caso in cui l'organismo al quale è affidata l'organizzazione di un campionato dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi od altra causa di inefficienza il Consiglio Federale potrà revocare l'organizzazione dei campionati e assumere provvedimenti conseguenti, anche in via straordinaria. Analogamente il Comitato Regionale potrà revocare l'organizzazione dei Campionati affidati ai Comitati Provinciali. In tali circostanze l'organo designato provvederà direttamente ad avvertire tutte le Società del territorio interessato, organizzando il campionato, fissando le quote di iscrizione ed i termini entro cui si accettano le stesse.

Articolo 4. - Adempimenti dei Comitati Regionali.

1. - Ciascun Comitato Regionale, ha l'obbligo di organizzare i campionati di propria competenza e di adottare i relativi Regolamenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento sportivo e di quello federale.
2. - I Comitati Regionali adottano i Regolamenti relativi ai campionati di promozione ed ai campionati di settore nel rispetto dei principi generali dei Regolamenti federali dell'Attività, avendo conto che potranno adottare norme specifiche nelle seguenti materie:

Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre
livelli e/o fasi Regionali - Integrazioni e/o Variazioni al Regolamento Nazionale - Parte generale

- Affidamento dell'organizzazione.
- Quote di iscrizione.
- Diritto di partecipazione ai campionati.
- Composizione degli organici.
- Iscrizione ai campionati.
- Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e dei tabelloni.
- Giorni e orari degli incontri.
- Personale arbitrale.
- Iscrizione e diritto di partecipazione al campionato di settore.

Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre
livelli e/o fasi Regionali - Integrazioni e/o Variazioni al Regolamento Nazionale - parte specifica

- Campionati Maschili - Promozioni e retrocessioni.
- Campionati Femminili - Promozioni e retrocessioni.
- Campionati di Settore Giovanile.

3 - I regolamenti dovranno essere trasmessi, alla C.N.G.S., entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno o diverso termine stabilito dal Consiglio Federale.

4 - Entro trenta giorni dalla ricezione, la C.N.G.S., restituirà ai Comitati Regionali i regolamenti approvati, e solo allora gli stessi potranno essere divulgati alle Società fermo restando la ratifica da parte del Consiglio Federale. I calendari con indicate le date dell'attività agonistica dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio di ciascun anno, o diverso termine stabilito dal Consiglio Federale, mentre i singoli calendari dei campionati a squadre dovranno essere disponibili on-line sul Portale Risultati, almeno 10 giorni prima del loro inizio. Eventuali e successive integrazioni o modifiche ai regolamenti precedentemente approvati dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla C.N.G.S. per l'approvazione e successiva ratifica del Consiglio Federale.

5 - I citati Regolamenti e Calendari, con le eventuali successive integrazioni o modifiche, saranno pubblicate all'interno dell'area dedicata a ciascun Comitato Regionale del Portale Risultati del sito Federale www.fitet.org. Tali documenti saranno ritenuti gli unici ufficiali.

Articolo 5. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.

1. - Ciascuna squadra deve essere composta da un numero minimo di atleti/e almeno corrispondente a quelli/e che sono richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro. Ogni Comitato Regionale ha facoltà di rendere obbligatorio l'impiego di uno/a o più atleti/e di categoria giovanile nelle squadre partecipanti ai Campionati di Promozione Regionale.

2. - Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Campionato gli atleti devono essere tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo (di seguito indicata come "F.I.Te.T.").

Se non è previsto diversamente dalle norme specifiche di ciascun campionato, gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono risultare tesserati alla F.I.Te.T., almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scendono in campo, fatta eccezione per gli/le atleti/e italiani/e di classifica 1^a - 2^a e 3^a categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) i quali, per poter partecipare ad un qualsiasi Campionato, devono improrogabilmente essere tesserati/e entro le ore ventiquattro del 14 dicembre di ogni anno.

È possibile consentire l'impiego di atleti/e di cittadinanza straniera secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun campionato.

3. - Il tesseramento richiesto senza l'osservanza delle norme che lo regolano, o senza la documentazione resa obbligatoria da norme tassative, è nullo fin dall'origine.

Le società devono obbligatoriamente inserire, durante la procedura del tesseramento degli atleti, sia in sede di primo tesseramento che di rinnovo, la data di scadenza del certificato medico di idoneità sportiva.

4. - Gli/le atleti/e di cittadinanza italiana possono essere tesserati e partecipare alle attività a squadre sia per Società affiliate alla F.I.Te.T. che per Società straniere. Per partecipare all'attività Individuale F.I.Te.T. (Campionati Italiani e Tornei Individuali) devono comunicare entro il 30 novembre di ogni anno alla Commissione Nazionale Gare Individuali la denominazione della Società straniera per cui sono tesserati. In caso di inosservanza della presente norma, i risultati conseguiti con la Società italiana saranno annullati e, tanto la Società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

5. - Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, mediante “trasferimento temporaneo o definitivo” come stabilito dall’art. 16 dal Regolamento Organico, da una Società ad un’altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova Società, se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale oppure a squadre, mentre era in corso il tesseramento con la precedente Società. In caso di inosservanza della presente norma, i risultati conseguiti con la nuova Società sono annullati e, tanto la Società che l’atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

6. - In caso di tesseramento di atleti effettuato in un momento successivo alla disputa di gare a squadre cui lo stesso atleta abbia partecipato, la squadra della Società di appartenenza sarà considerata incompleta.

Articolo 6. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.

1. - E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Italiano abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera. In particolare:

- a) l’atleta che acquisisce la cittadinanza italiana, dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà la qualifica di straniero/a sino al termine della stagione sportiva;
- b) è fatto salvo lo status di italiano acquisito in data antecedente al 30 giugno 2001 da atleti stranieri tesserati come italiani in età giovanile secondo la precedente normativa.

2. - L’atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta del tesseramento, abbia la sola cittadinanza Italiana è considerato atleta Italiano a tutti gli effetti.

3. - L’atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato atleta Italiano a tutti gli effetti.

3 bis. – L’atleta che, pur in possesso di cittadinanza non italiana, sia nato e sia regolarmente residente nel territorio italiano, è considerato atleta italiano a tutti gli effetti.

4. - Le norme e le procedure dei visti di ingresso e dei rinnovi del permesso di soggiorno degli atleti extracomunitari, sono enunciate nelle Circolari del C.O.N.I., pubblicate sul sito federale (<http://www.fitet.org/comunicati ufficiali>). Dopo l’avvio delle procedure per le richieste di visto di ingresso e/o di rinnovo del permesso di soggiorno, eventuali rinunce al completamento della pratica (tesseramento) devono essere tempestivamente comunicate.

5. - Il tesseramento degli atleti/e stranieri/e (nuovi e rinnovi) si dovrà effettuare esclusivamente utilizzando la piattaforma di gestione dei tesseramenti presenti sul sito www.fitet.org attraverso la funzione AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO. Per accedere al sistema è necessario inserire i codici di accesso (username – password) in possesso della Società.

Operazioni che dovranno effettuare le Società ai fini del tesseramento:

- 1) effettuare il pagamento della tassa prevista esclusivamente con carta di credito oppure attraverso MAV Light (procedura pubblicata sul sito federale e nella bacheca della piattaforma di gestione affiliazione/tesseramento);
- 2) allegare, nell’AREA DOCUMENTI, quanto di seguito indicato:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità;
 - b) copia del permesso o carta di soggiorno (come richiesto dalle competenti autorità) oppure ricevuta di avvenuta presentazione della domanda (solo per atleti extracomunitari);
 - c) copia del visto di ingresso in Italia (solo per atleti extracomunitari).

Le Società potranno procedere con le richieste di cui al punto 2 lettere b) e c) soltanto dopo aver effettuato il pagamento di cui al punto 1).

La richiesta di tesseramento, con la relativa documentazione allegata, deve essere effettuata entro la data indicata nel Calendario agonistico.

Esperita l’istruttoria sulla documentazione allegata, il competente ufficio federale, nel caso in cui questa sia rispondente ai requisiti previsti, provvede a convalidare e confermare il tesseramento. Qualora, invece riscontri la carenza di documenti o dei requisiti previsti, il tesseramento non verrà convalidato.

6. - Il limite di utilizzo degli atleti comunitari ed extracomunitari è disciplinato dal Regolamento dell’attività a squadre – Parte Specifica. Tutti/e gli/le atleti/e extracomunitari/e ricompresi nelle quote assegnate dal C.O.N.I. (permesso di soggiorno subordinato sport) potranno essere tesserati solo per i Campionati a Squadre Maschili e Femminili di Serie A/1 e A/2.

7. - L’atleta straniero/a e l’atleta italiano/a con "doppia cittadinanza", che sia tesserato/a in Italia, può partecipare all’attività a squadre della F.I.Te.T. sia a quella di Federazioni Straniere. E’ consentita all’atleta straniero/a, in ogni momento, la partecipazione all’attività di rappresentative nazionali di cui possiede la cittadinanza. Tutti i divieti di cui al presente comma cessano con la scadenza del vincolo contratto con il tesseramento in Italia.

8. - Per aver titolo a partecipare a qualunque campionato a squadre di serie nazionale, gli/le atleti/e stranieri/e, comunitari/ie o extracomunitari/ie, devono essere tesserati/e entro la data stabilita dalle norme specifiche di ciascun campionato, ovvero nel calendario agonistico nazionale; il tesseramento di un/una atleta straniero/a per i campionati a squadre di serie nazionale, è vincolante per il campionato per cui è stato chiesto il tesseramento.

9. - Gli/le atleti/e minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani, esibendo oltre alla documentazione richiesta per gli/le atleti/e italiani, anche il permesso di soggiorno di natura non sportiva e il certificato di residenza comprovante l'effettiva permanenza sul territorio italiano antecedente il compimento del decimo anno di età. Per questi/e atleti/e la tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli/le atleti/e italiani del settore **giovanile**. Tali atleti/e potranno partecipare all'Attività Individuale (nazionale e regionale). Per quanto riferito all'Attività a Squadre (nazionale e regionale) tali atleti/e, essendo di fatto tesserati/e di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti/e stranieri/e del Regolamento - Parte Specifica Attività a Squadre).

10. - Gli atleti minori di anni diciotto di nazionalità comunitaria potranno essere tesserati esibendo la documentazione richiesta al comma 5 del presente articolo. La tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli atleti italiani del settore **giovanile**. Tali atleti potranno partecipare all'Attività Individuale (nazionale e regionale). Per quanto riferito all'attività a squadre (nazionale e regionale) tali atleti, essendo di fatto tesserati di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti stranieri del Regolamento - Parte Specifica Attività a Squadre).

11. - La tassa di tesseramento per gli/le atleti/i stranieri/e che giocano nei Campionati Regionali, è quella prevista dalla tabella quote federali per gli/le atleti/e italiani/e in relazione al proprio settore di appartenenza.

12. Il tesseramento di cui ai commi 9 e 10 può essere rinnovato con le stesse procedure, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Articolo 7. - Quote di iscrizione e multe.

1. - L'ammontare delle quote di iscrizione è fissato dal Consiglio Federale per i campionati nazionali e da ciascun Consiglio Regionale per i Campionati Regionali. I Comitati Regionali non possono prevedere quote superiori a quelle del campionato nazionale di più basso livello esistente.

2. - Le modalità di **pagamento** delle quote di iscrizione sono riportate nell'apposita tabella.

3. - Le somme dovute alla F.I.Te.T. a qualsiasi titolo, tranne diverse disposizioni dell'Organo Giudicante, dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che ha disposto il pagamento. Inoltre, per tutti i provvedimenti assunti e pubblicati successivamente al 1° aprile di ogni anno il pagamento dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 1° giugno di ogni anno, termine iniziale per la domanda di riaffiliazione. Trascorso tale periodo senza che la Società provveda al relativo **pagamento**, la stessa sarà disabilitata all'effettuazione di qualsiasi operazione connessa all'affiliazione, tesseramento e iscrizioni di propri atleti a manifestazioni individuali, fino a quando non verrà sanata la propria situazione debitoria.

4. - Alle Società di Serie A/1 maschile e femminile "Campioni di Italia", nonché a quelle promosse al campionato superiore per la stagione agonistica **2023/2024** dalle seguenti Serie nazionali:

- maschili: A/2, B/1, B/2 e C/1;

- femminili: A/2 e B;

è riconosciuto un contributo straordinario per l'attività in misura pari all'importo della tassa di iscrizione versata per il campionato per cui otterranno la promozione.

Sono escluse da tale beneficio le Società che otterranno l'accesso al campionato superiore tramite ripescaggio in base all'art. 11 oppure tramite il subentro nel titolo sportivo di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Il contributo sarà erogato entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 8. - Diritto di partecipazione ai campionati.

1. - La Società che iscrive una squadra dovrà mantenere propria denominazione con la possibilità di aggiungere il nome dell'eventuale sponsor. Le Società che iscrivono più squadre nello stesso livello, o nella stessa fase di un campionato, debbono aggiungere al nome della/e squadra/e stessa/e, all'atto dell'iscrizione, un attributo diverso, atto

a distinguerle l'una dall'altra. Tale attributo può consistere nel nome dello "sponsor" o, semplicemente, in una lettera o un numero aggiunti alla denominazione che hanno in comune come Società.

2. - In serie A/1 maschile e femminile, le Società possono iscrivere una sola squadra.

3. - Le Società che non possono iscrivere proprie squadre in serie A/1 maschile e femminile per effetto del precedente comma 2, mantengono il diritto ad iscriversi al campionato da cui provengono.

Articolo 9. - Composizione degli organici.

1. - La C.N.G.S., determinati gli organici sulla base dei risultati sportivi conseguiti al termine della stagione agonistica, comunica alle Società il diritto di iscriversi al campionato.

2. - Le Società aventi diritto possono:

- a) iscriversi al campionato di competenza;
- b) iscriversi al campionato di competenza con richiesta di ripescaggio nel campionato di livello immediatamente superiore;
- c) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l'ammissione ad un campionato di livello inferiore;
- d) rinunciare semplicemente al campionato di competenza.

Articolo 10. - Iscrizione ai Campionati.

1. - Per l'iscrizione a qualunque Campionato è indispensabile essere in regola con l'affiliazione per la stagione sportiva in corso ed aver sanato eventuali sospesi amministrativi con la F.I.Te.T.

2. - Le iscrizioni al campionato, in tutti i livelli che si svolgono in fase unica nazionale, devono essere effettuate entro i termini stabiliti dal Consiglio Federale (pena il non accoglimento delle stesse) e dovranno essere effettuate nel rispetto del Comunicato che annualmente il Settore Agonistico pubblicherà e divulgherà per conto della Commissione Nazionale Gare e dovranno essere effettuate con le seguenti procedure:

- Inserimento dati tecnici - compilare in ogni sua parte il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria username e password. Per ciascuna squadra da iscrivere, sarà obbligatorio indicare quanto di seguito richiesto:

- a) Società a cui appartiene e suo numero di albo federale;
- b) nome attribuito alla squadra, atto a distinguerla da altre squadre della stessa Società ammesse al medesimo livello (vedi art. 8.1). In caso di inottemperanza il nome attribuito alla squadra sarà modificato d'ufficio dalla C.N.G.S.;
- c) indirizzo postale della Società, completo di codice avviamento postale e recapito telefonico;
- d) indirizzo di posta elettronica della Società presso il quale sarà inviata tutta la corrispondenza relativa all'intero campionato;
- e) nominativo di un tesserato della Società quale responsabile della squadra, completo di un recapito telefonico;
- f) indirizzo del campo principale, del campo di riserva (obbligatorio per la serie A/1 e A/2 maschile e per la serie A/1 femminile), con l'indicazione circa l'avvenuta omologazione in passato per lo stesso tipo di campionato, oppure la necessità della loro omologazione;
- g) richiesta circa il giorno e l'orario di gara degli incontri interni, secondo quanto previsto dall'art. 17.1 del presente Regolamento;
- h) eventuali richieste di concomitanza e/o alternanze con proprie squadre partecipanti allo stesso e/o ad altri campionati sarà possibile evidenziarle nell'apposito spazio riservato alle "Richieste";
- i) marca e modello del tavolo e della pallina utilizzata negli incontri casalinghi.

3. - La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia esplicita senza condizione del relativo diritto sportivo.

4. In serie A/1 e serie A/2 maschile e in serie A/1 femminile l'iscrizione al campionato sarà considerata completa solamente dopo l'omologazione del campo di gara da parte della Commissione Omologazione Impianti ed Attrezzature.

5. - Le iscrizioni ai campionati che si svolgono in fasi regionali devono essere inoltrate al Comitato Regionale competente entro il termine e con le procedure da ciascuno di essi stabilite.

Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi.

1. - La C.N.G.S., esamina le comunicazioni di cui al precedente art. 9 comma 2 lettere b) e d) e, valutata la presenza

dei requisiti previsti, accoglie o meno le richieste, comunicando alle Società interessate il Campionato in cui vengono ammesse.

Le Società richiedenti, ammesse dalla C.N.G.S. a disputare il campionato di livello superiore, devono, in caso di accoglimento della richiesta, obbligatoriamente iscriversi a tale livello pena la retrocessione immediata nell'ultimo livello dei campionati regionali.

2. - La rinuncia con richiesta di ammissione ad un campionato di livello inferiore effettuata utilizzando la parte dedicata alle note che si trova nel modulo on-line per le iscrizioni al campionato verrà sempre accolta.

3. - I ripescaggi saranno effettuati, previa richiesta all'atto dell'iscrizione, seguendo i seguenti criteri di competenza. Nei campionati maschili di serie A/1, A/2, B/1 e B/2 e nei campionati femminili di serie A/1 e A/2 l'individuazione delle Società da ammettere, in base al presente articolo, verrà fatta su base nazionale.

Per quanto riguarda tutti gli altri campionati di livello nazionale l'individuazione delle Società da ammettere, in base al presente articolo, verrà fatta seguendo il criterio geografico della vicinanza territoriale, rispetto al girone che una volta formato risulti incompleto.

4. - Le squadre da ammettere, sono scelte tra quelle aventi la migliore posizione di classifica dei vari gironi del campionato inferiore. A tal fine si prende in considerazione la classifica dopo la fase finale del campionato ove prevista. Nel caso sia necessario ammetterne solo alcune fra quelle aventi la medesima posizione di classifica, la scelta fra le stesse verrà effettuata adottando i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:

- maggior quoziente tra punti e incontri disputati,
- maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi,
- maggior quoziente tra partite vinte e partite perse,
- maggior quoziente tra set vinti e set persi,
- maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti,
- sorteggio.

Articolo 12 – Tutela del patrimonio sportivo federale.

1. - Ove ricorrano comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio tecnico agonistico federale sul territorio, la Società, regolarmente affiliata, che nelle precedenti quattro stagioni agonistiche per i campionati nazionali (A/1-A/2-B/1-B/2-C//1 maschili, A/1-A/2-B femminili) e per le precedenti due stagioni agonistiche per i campionati regionali (C/2-D/1-D/2-D/3 maschili, C-D/1 femminili) abbia svolto attività a squadre, potrà:

- a) subentrare nel diritto di partecipazione di altra Società della stessa regione affiliata da almeno due stagioni sportive, e che abbia svolto attività a squadre nazionale o regionale nella stagione **2022/23** (A/1-A/2-B/1-B/2-C/1-C/2-D/1-D/2-D/3 per il settore maschile e A1-A2-B-C-D/1 per il settore femminile);
- b) esclusivamente per la serie A/1 e A/2 maschile e femminile, subentrare nel diritto di partecipazione di altra Società avente titolo a partecipare ad uno dei campionati suddetti, affiliata da almeno due stagioni sportive, e che abbia svolto attività a squadre nazionale o regionale nella stagione **2022/2023** (A/1-A/2-B/1-B/2-C/1-C/2-D/1-D/2-D/3 per il settore maschile e A/1-A/2-B-C-D/1 per il settore femminile).

2. – Il subentro non può in nessun caso prevedere in via diretta o indiretta alcun corrispettivo.

3. - Per dare corso alla procedura di subentro l'Organo Competente dovrà ricevere **dal 1 giugno 2023 al 27 giugno 2023** previo rinnovo dell'affiliazione per la stagione successiva di entrambe le Società, la seguente documentazione:

- a) domanda di ratifica ai fini sportivi del subentro sottoscritta dal legale rappresentante della società subentrante;
- b) copia dell'atto di subentro sottoscritto tra i legali rappresentanti delle Società interessate;
- c) copia delle delibere assunte dai rispettivi Consigli Direttivi in ordine al subentro;
- d) l'avvenuto **pagamento** della tassa federale prevista.

In relazione ai subentri nei diritti di partecipazione all'attività regionale di competenza di ciascun Comitato Regionale, i suddetti termini, ove ricorrano particolari esigenze, potranno essere differiti, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, previa delibera del Comitato Regionale competente.

4. - Il Consiglio Federale esaminerà le domande pervenute nei termini previsti e le accoglierà ove verifichi l'esistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi nonché l'interesse generale della Federazione per motivi di tutela del patrimonio sportivo federale.

Ogni Comitato Regionale, in relazione ai campionati regionali a squadre, procederà analogamente. L'eventuale tassa prevista a livello regionale per il subentro non potrà essere superiore alla tassa di iscrizione del livello del campionato acquisito.

5. – Per le squadre di livello nazionale il 50% della tassa versata per il subentro, equivalente della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione, sarà successivamente versato dalla F.I.Te.T. al Comitato Regionale di appartenenza della Società originaria titolare della posizione, per la tutela e lo sviluppo del patrimonio sportivo sul territorio.

Articolo 13. - Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione.

1. - Le Società hanno l'obbligo di partecipare ai campionati nei quali hanno iscritto proprie squadre, di cui sono oggettivamente responsabili.
2. - Se una Società che ha iscritto una o più squadre nella prima fase di un campionato che si svolge in più fasi, vi rinuncia, è sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione, per ogni squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato. Il termine di rinuncia è ridotto a 10 (dieci) giorni se la fase del campionato stesso si svolge in concentramento. In ogni caso le quote di iscrizione non sono restituite. La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.
3. - Se una Società che ha iscritto una o più squadre, in un qualsiasi livello di un campionato che si svolge su più fasi, vi rinuncia senza comunicarlo o la rinuncia pervenga con meno di 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato, è sanzionata con un'ammenda pari al doppio della tassa di iscrizione, per ogni squadra rinunciataria. Se la rinuncia riguarda la prima fase, la sostituzione è discrezionale ed è compito della C.N.G.S. valutare l'opportunità di sostituirla o meno. In ogni caso le quote di iscrizione non sono restituite. Detta normativa vale anche per le squadre rinunciatarie ai livelli "regionali" del campionato. La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.
4. - Le squadre rinunciatarie a livelli "nazionali" del campionato sono, altresì, inibite a partecipare, per quella stessa stagione sportiva, a qualsiasi altro livello Nazionale; potranno tuttavia, ove possibile, richiedere di partecipare all'attività regionale previo il pagamento delle ammende comminate ai commi 2 e 3.
5. - La Società che rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, si considera rinunciataria a tutti gli incontri, è sanzionata come previsto all'art. 23.5 del presente regolamento e retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.
6. - La Società che partecipa ad un campionato che si svolge in più fasi e che, dopo aver partecipato ad una sua fase qualsiasi con proprie squadre ed ottenuto con almeno una di esse la qualificazione per la fase successiva, intende rinunciare alla fase per la quale si è qualificata, è obbligata a comunicare detta rinuncia per iscritto da inviare alla C.N.G.S. entro il termine prefissato dalle norme specifiche di ciascun campionato. La rinuncia è sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione.
7. - La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è obbligatoria. Tuttavia, le norme specifiche di ciascun campionato, possono prevedere la facoltà di non effettuare la sostituzione. La sostituzione, in tutti i casi in cui è prevista, è disposta dall'Organo a cui è affidata l'organizzazione della fase in cui la rinuncia è operante, il quale vi provvede seguendo strettamente la classifica della precedente fase.

Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.

1. - La C.N.G.S., dopo la chiusura delle iscrizioni, con riferimento alle singole fasi e livelli di cui il campionato è composto, forma i gironi previsti o resisi necessari, provvedendo ad assegnare le squadre iscritte ai vari gironi. In tali operazioni si attiene alle indicazioni fornite dalle norme specifiche di ciascun campionato.
2. - Quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società al medesimo livello o alla medesima fase di campionato, esse, di norma, sono distribuite, in gironi diversi. Possono tuttavia essere inserite nello stesso girone nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) se il campionato si svolge col sistema del girone completo, eventuali squadre della stessa Società che risultano inserite nello stesso girone, devono comunque incontrarsi tra loro nelle prime due giornate di calendario, salvo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun Campionato. Qualora gli incontri suddetti non risultino programmati nel calendario entro le prime due giornate, le Società interessate, hanno l'obbligo di far disputare l'incontro alle proprie squadre, comunque entro la seconda giornata, in sessione anticipata anche infrasettimanale, dando tempestiva comunicazione alla C.N.G.S.; in caso di mancata effettuazione dell'incontro entro i termini stabiliti, l'incontro non sarà disputato, o verrà considerato nullo, ed entrambe le squadre saranno considerate sconfitte, con sanzione pari alla metà della tassa di iscrizione versata, per ognuna delle squadre;
 - b) se il campionato si svolge col sistema dell'eliminazione diretta, le squadre devono essere collocate nel tabellone in modo che si incontrino fra loro il più tardi possibile, fatte salve le esigenze di inserimento delle teste di serie.
3. - Quando le norme specifiche dei vari Campionati non impongono criteri diversi, i singoli gironi, ove possibile, saranno composti in base a criteri geografici che tendano a rendere minime le spese di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta. E' inteso che nella fase di composizione dei gironi, il riferimento geografico della squadra è esclusivamente quello relativo alla sede legale della Società affiliata.

4. - Per ciascun girone deve essere compilato e pubblicato, il "calendario degli incontri", tanto se si tratta di campionato che si svolge con la formula del girone completo, quanto se si tratta di campionato che si svolge con altre formule. Quando è adottata una formula di svolgimento basata sulla eliminataria, il calendario è costituito dal tabellone che, oltre a fornire la traccia degli accoppiamenti successivi delle squadre e dello svolgimento degli incontri, indica anche il luogo, la data e l'orario di inizio di ciascun incontro.

5. - Per i campionati che si svolgono in "concentramenti", la compilazione dei calendari e/o tabelloni degli incontri e la formazione dei gironi, è effettuata dalla C.N.G.S.

6. - I calendari e/o tabelloni pubblicati possono essere modificati nei casi tassativamente previsti dalle norme specifiche dei vari Campionati o dal presente Regolamento in materia di spostamenti di incontri, di spostamenti di campi di gara e/o di orari, su richiesta delle Società interessate e previo pagamento delle tasse ed esatto adempimento di tutte le procedure e formalità previste.

7. - Gli organi federali competenti possono, in qualunque momento, modificare i calendari e/o i tabelloni per esigenze di carattere generale della F.I.Te.T., o per riconosciuti motivi di forza maggiore.

8. - In serie B/1, B/2 e C/1 maschile e in serie B femminile è previsto, **per le trasferte, da e per le isole e per quelle superiori ai 500 km a tratta**, un rimborso del 50%, del biglietto aereo dalla **sede legale della Società Sportiva**, per i/le 3 (tre) atleti/e titolari. La richiesta dei rimborsi (da documentare) dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno esclusivamente con invio a mezzo posta certificata all'indirizzo agonistico@pec.fitet.org.

Articolo 15. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara.

1. - La Società, che si iscrive ad un campionato che prevede lo svolgimento a girone completo con incontri di andata e ritorno, deve disporre del campo di gara principale sul quale disputerà gli incontri interni, e, obbligatoriamente per i Campionati a Squadre maschili di Serie A/1 e A/2 e femminili di Serie A/1, di almeno un campo di gara di riserva per l'eventuale indisponibilità del campo di gara principale.

2. - La Società che non è in grado di garantire la disponibilità del proprio campo di gara per tutta la durata del campionato deve indicare almeno un campo di riserva, specificando fin dall'iscrizione, se è in grado di farlo, i periodi o le singole date di utilizzazione di ciascun campo indicato. Se la Società fornisce tale indicazione, il calendario riporta il campo di gara su cui sarà disputato ciascun incontro e la Società è esentata da qualunque successivo adempimento. Se la Società non fornisce tale indicazione, si intende che tutti gli incontri interni saranno disputati sul campo principale e, per l'utilizzazione dei campi di riserva, la Società dovrà, di volta in volta, espletare le procedure previste all'art. 20 del presente regolamento per lo spostamento del campo di gara.

Nelle serie Nazionali il campo di gara deve possedere comunque le seguenti caratteristiche:

- a) sia predisposto per contenere un congruo numero di spettatori a sedere;
- b) l'area del pubblico sia distinta dall'area di gioco e transennata da quest'ultima con strutture fisse o, comunque, sorvegliate da personale addetto all'ordine;
- c) tra le transenne dell'area di gioco e quella del pubblico ci sia uno spazio libero di almeno tre metri;
- d) fra le panchine predisposte per le due squadre e le transenne del pubblico deve esserci lo spazio di almeno tre metri;
- e) idoneo sistema di amplificazione sonora;
- f) per le serie A/1 maschile e femminile il sistema di amplificazione sonora è obbligatorio ed il relativo microfono deve essere collocato sul tavolo del G.A.

3. - Nei campionati di serie Nazionale e nei campionati di serie Regionale i campi di gara devono essere situati nell'ambito della regione ove ha sede legale la Società ospitante oppure nelle provincie confinanti di regioni diverse ove ha sede legale la Società ospitante.

4. - Tutti i campi di gara indicati devono essere omologati dalla Commissione Nazionale Omologazione Impianti ed Attrezzature per i campionati che si svolgono in fase nazionale. Le Società, all'atto dell'indicazione dei campi di gara, devono specificare se sono stati già omologati e, in caso affermativo, per quali tipi e/o livelli di campionato sono stati dichiarati idonei. Esse devono, inoltre, richiedere l'omologazione, per tutti i campi indicati che non risultano già omologati o che, pur essendo stati omologati, sono stati dichiarati idonei solo per campionati di livello inferiore a quello da disputare su di essi da quel momento in poi.

5. - La Commissione Nazionale Omologazione Impianti e Attrezzature attiva la procedura di omologazione dei campi di gara secondo quanto descritto nello specifico Regolamento per l'omologazione degli impianti sportivi per il tennistavolo.

6. - L'organo omologante di cui al comma 4 trasmette una copia del verbale di omologazione alla Società interessata, o comunque al soggetto richiedente l'omologazione, una copia al Comitato Regionale nel cui territorio è situato l'impianto e deposita l'originale presso la C.N.G.S. che ne cura la raccolta.

7. - Ogni situazione non conforme a quanto disposto in materia di caratteristiche del campo di gara, deve essere segnalata a referto dal G.A. dell'incontro, considerando che per quanto riferito alle dimensioni dell'area di gioco necessaria per i Campionati maschili di Serie B1/B2/C1 e Femminili di Serie B, sarà consentita una tolleranza del 5%. Per ogni infrazione segnalata a referto, sarà comminata una sanzione amministrativa, secondo quanto indicato nella tabella delle quote federali.

Articolo 16. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.

1. - In ciascun incontro deve essere utilizzato materiale di gioco (tavoli, reti, palline) di qualunque tipo, che risulti nell'elenco pubblicato dalla I.T.T.F. oppure in quello pubblicato dalla F.I.Te.T.

2. - La Società ospitante a cui è affidata l'organizzazione, deve mettere a disposizione il materiale prescritto dal regolamento e, se il regolamento nulla prevede al riguardo, deve mettere a disposizione il materiale che ha, liberamente, prescelto fra quello omologato. Le Società che parteciperanno ai Campionati a Squadre Nazionali devono indicare sul modulo di iscrizione on-line i materiali che saranno utilizzati per tutti gli incontri casalinghi. Ciascun Comitato Regionale può estendere tale obbligo anche ai campionati che si svolgono in fase regionale o inferiore; tuttavia tale obbligo è derogabile, purché il materiale usato in sostituzione negli incontri sia omologato.

3. - Nel caso che la Società ospitante commetta infrazione agli obblighi generali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i seguenti provvedimenti e sanzioni:

Infrazioni circa il materiale di gioco	Provvedimenti e sanzioni
tavolo e/o rete che, indipendentemente dall'essere omologati o meno, o di tipo e marca scelti liberamente all'atto dell'iscrizione, risultano, a giudizio insindacabile del G.A., fin dall'origine, o per sopraggiunto deterioramento, assolutamente inaccettabili per la mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco.	l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.
- tavolo e/o rete e/o palline che, pur avendo i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco, non sono di marca e tipo omologati; - negli incontri che si disputano su due tavoli, i due tavoli, anche se omologati, non sono di marca, tipo e colori identici; - mancanza totale delle transenne.	- l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento; - solo per l'infrazione di mancanza totale delle transenne e, solo a livello regionale, l'incontro si disputa egualmente e la sanzione è sostituita da un'ammenda stabilita annualmente dal Comitato Regionale.
tavolo e/o rete e/o palline che hanno i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco e sono di marca e tipo omologati, ma risultano in difetto perché non sono del tipo e marca liberamente scelti dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato.	l'incontro si disputa egualmente; il G.A. annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato applica la sanzione amministrativa prevista dal Consiglio Federale, fatto salvo, in ogni caso, l'esito dell'incontro.
- mancanza parziale delle transenne; - mancanza o inefficienza del segnapunti delle partite; - mancanza o inefficienza segnapunti dell'incontro (obbligatorio per Serie A/1 e A/2 maschile e Serie A/1 femminile) - altre infrazioni agli obblighi inerenti il materiale di gioco, qui non specificate.	l'incontro si disputa ugualmente; il G.A. annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato, tenuto conto dell'effettiva gravità e delle circostanze dell'infrazione commessa, applica la sanzione amministrativa pari all'importo da una a quattro volte della tassa di variazione del materiale di gioco, prevista dalla tabella delle quote federali.

4. - Nei campionati di Serie A/1 e di Serie A/2 maschile e di Serie A/1 femminile, deve essere predisposto un segnapunti di incontro visibile dal pubblico, contenente i nomi delle squadre in campo (o anche semplicemente le indicazioni: "locali" e "ospiti"). La Società ospitante, al termine di ciascuna partita dell'incontro, è tenuta ad aggiornare il punteggio acquisito dalle due squadre fino a quel momento.

5. - Per transennamento parziale si intende un'incompleta copertura del perimetro del campo di gioco, quando risulta transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante.

6. - I Comitati Regionali non possono derogare alle norme contenute nei precedenti commi di questo articolo per i livelli regionali del Campionato.

7. - All'inizio di ogni stagione agonistica, l'organismo tecnico competente pubblica l'elenco del materiale omologato per l'intera stagione.

8. - E' ammesso variare, nel corso del campionato, il materiale di gioco (tavoli e palline) indicato nel modulo di iscrizione, a condizione che il nuovo materiale da utilizzare sia indicato almeno 8 (otto) giorni prima dell'utilizzazione, inviando comunicazione a mezzo e-mail all'organismo federale che gestisce il campionato, unitamente al **pagamento** della relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle quote federali.

9. - Al fine di impedire il fenomeno della manipolazione illecita delle gomme rispetto a quelle regolarmente omologate è stato introdotto l'uso di uno strumento di misura denominato BATTESTER, collaudato dal Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria del Politecnico di Milano, omologato dalla F.I.Te.T., atto a rilevare con certezza l'attrito della pallina sui rivestimenti puntinati. Le società ospitanti di incontri a squadre oppure organizzatrici di manifestazioni individuali, se in possesso dello strumento di misura, potranno consegnarlo al personale arbitrale oppure al dirigente di Società, qualora non sia presente l'Ufficiale di gara, per le operazioni di controllo finalizzate a stabilire il corretto attrito che la superficie della gomma puntinata deve avere in base ai Disciplinari ITTF.

Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri.

1. - Gli incontri si devono effettuare, di regola, nelle giornate festive previste dal calendario nazionale e/o regionale come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio compreso fra le ore 10,00 e le ore 18,00. E' possibile disputare gli incontri eventualmente il giorno precedente a quello festivo, a condizione che sia un sabato o un giorno anch'esso festivo, con inizio compreso fra:

a) le ore 15:00 e le ore 21:00 per il campionato di serie A/2 maschile;

b) le ore 15:00 e le ore 19:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile;

c) le ore 19:00 e le ore 21:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile, che, in tal caso, devono obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.

E' possibile disputare gli incontri nelle eventuali giornate festive previste dal calendario nazionale con inizio compreso fra:

a) le ore 14:00 e le ore 18:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile che devono obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.

Nei campionati di serie A/2 e serie B femminili, che si svolgono a concentramento gli orari di gara saranno indicati secondo la seguente tabella:

3 incontri	Su un giorno (solo domenica)		
	Domenica	ore 10:00	1° incontro
		ore 12:30	2° incontro
		ore 14:30	3° incontro
3 incontri	Su due giorni (sabato e domenica)		
	Sabato	ore 17:00	1° incontro
	Domenica	ore 10:00	2° incontro
		ore 12:30	3° incontro
2 incontri	Sempre su un giorno (sabato o domenica)		
	Sabato	ore 16:00	1° incontro
		ore 18:30	2° incontro
	Domenica	ore 11:00	1° incontro
		ore 14:00	2° incontro

Gli incontri degli eventuali recuperi dei campionati verranno disputati nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale.

2. - Gli incontri trasmessi possono essere disputati in giorni ed in orari diversi in relazione alla programmazione disposta dal Consiglio Federale ed accettato senza riserve dalle Società interessate.

3. - Le decisioni assunte dalla C.N.G.S. competente, in materia di calendari del campionato e di recupero di incontri, non possono essere contestate. Per il recupero degli incontri, la C.N.G.S. può assegnare alle squadre interessate un termine entro il quale concordare una data ed orario di comune gradimento. In mancanza di accordo la Commissione decide in modo inappellabile e la disputa degli incontri nelle date e orari da esso stabiliti è obbligatoria.

CAPO III - GESTIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.

1. - Il Giudice Sportivo competente per territorio esamina gli atti relativi a tutti gli incontri previsti nel calendario per ciascun girone e per ciascuna giornata, dei quali deve provvedere all'omologazione dei risultati.

Articolo 19. - Funzioni arbitrali.

1. - La designazione del personale arbitrale è di competenza del Settore Arbitrale che vi provvede tramite:

- a) il Designatore Nazionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase nazionale o, eventualmente, interregionale;
- b) il Fiduciario Arbitri Regionale (di seguito come "F.A.R."), per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase regionale o inferiore.

2. - Il Designatore Nazionale può delegare al F.A.R., in tutto o in parte, le funzioni che gli competono.

3. - L'organismo arbitrale competente, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Federale o Regionale, ha facoltà di designare, oltre al G.A. e al personale arbitrale, anche il G.A. supplente e personale arbitrale ausiliario, determinando le rispettive competenze.

4. - L'Arbitro, svolge le sue funzioni, dalla presentazione in campo degli atleti, fino alla consegna del referto della partita al G.A. o a suoi incaricati.

5. - Il G.A. effettivo che, per causa di forza maggiore, non può iniziare o condurre a termine il suo compito, si fa sostituire dal G.A. supplente, se designato e presente, o, in mancanza, da qualsiasi altro ufficiale di gara eventualmente presente. In mancanza di un ufficiale di gara presente, potrà essere sostituito da un tesserato maggiorenne. In tutti i casi, sul referto arbitrale dovrà essere specificata la sostituzione disposta con le relative motivazioni.

6. - In caso di assenza del G.A. effettivo all'orario previsto per l'inizio delle operazioni preliminari all'incontro, le operazioni stesse sono immediatamente iniziate dal G.A. supplente, se designato e presente. Se il G.A. supplente non è stato designato o non è presente, si attende l'arrivo del G.A. effettivo fino a 15 (quindici) minuti oltre l'orario ufficiale di inizio dell'incontro, trascorsi i quali assume a tutti gli effetti le funzioni di G.A. dell'incontro qualunque ufficiale di gara presente e, in caso di presenza di più ufficiali di gara, quello più anziano nella carriera arbitrale. La presente norma si applica anche nel caso di concentramenti e/o di più incontri concomitanti nello stesso luogo di gara.

7. - Nel caso di cui al comma precedente, se nessun ufficiale di gara è presente, il capitano della squadra ospitante, assistito dal capitano avversario, provvede alla ricerca di una persona, maggiorenne e comunque tesserata alla F.I.Te.T., capace e disposta ad assumere le funzioni di G.A. dell'incontro. Se la ricerca ha esito positivo e sulla persona reperita vi è accordo col capitano della squadra ospite, deve essere immediatamente compilato il referto di gara nella parte dedicata all'affidamento della direzione dell'incontro ad un tesserato che accettando l'incarico assumerà a tutti gli effetti la funzione di Giudice Arbitro.

8. - Nel caso in cui il G.A. non venga designato l'incontro dovrà in ogni caso essere disputato con le seguenti modalità:

- a) la Società ospitante dovrà, obbligatoriamente, e, sotto la propria responsabilità, mettere a disposizione una persona idonea, la quale, con il consenso del capitano della squadra avversaria e secondo la procedura indicata nel precedente comma, dovrà arbitrare l'incontro garantendone il regolare svolgimento;
- b) in ogni caso i capitani potranno accordarsi al fine di scegliere, tra i presenti, persona idonea ad arbitrare l'incontro garantendone il regolare svolgimento, secondo la procedura indicata nel precedente comma.

Non è consentito che le funzioni di G.A. siano svolte da un atleta inserito a referto nell'incontro in questione.

In caso di inottemperanza al disposto di cui alla lettera a), la Società ospitante avrà l'incontro perso con il punteggio più sfavorevole possibile.

9. - Se le operazioni di sostituzione del G.A. assente, di cui al comma 6 del presente articolo, sono svolte prima della scadenza del tempo di attesa di 15 (quindici) e, prima che tale tempo sia scaduto, arriva sul luogo di gara il G.A. designato, anche se l'incontro è già iniziato il G.A. stesso annulla tutte le operazioni fino a quel momento svolte indebitamente, riprendendole fin dall'inizio con la presentazione delle squadre.

10. - In qualsiasi incontro il G.A. può svolgere anche le funzioni di arbitro al tavolo. Nel caso un G.A. abbia la necessità di sostituire un Arbitro al tavolo lo sceglie liberamente, nell'ordine, fra:

- a) atleti/e o tesserati/e della stessa squadra a cui appartiene l'atleta che funge in quel momento da Arbitro al tavolo;
- b) atleti/e o tesserati/e della squadra avversaria;
- c) qualunque persona, tesserata alla F.I.Te.T., presente all'incontro, che si renda disponibile e che sia ritenuta idonea.

Se, nel caso di cui al comma precedente, nessuno si presta a fungere da Arbitro al tavolo o nessun atleta si dimostra idoneo a svolgere tali funzioni, essendo responsabilità della squadra ospitante assicurare la presenza di persone idonee a tale compito l'incontro è sospeso e il Giudice Sportivo competente, ricevuti gli atti dalla Commissione che gestisce il Campionato, assegna la sconfitta alla squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e un'ammenda pari a un terzo della tassa di iscrizione.

11. - Il G.A. designato, nel caso di adozione, durante l'incontro, di qualunque provvedimento disciplinare deve, entro 24 ore successive alla disputa dell'incontro, anticipare l'invio del provvedimento assunto, utilizzando esclusivamente la procedura on-line.

12. - I capitani delle squadre sono tenuti a firmare il referto di gara per accettazione del risultato acquisito sul campo.

Articolo 20. - Spostamento del campo di gara.

1. - In tutti i casi in cui si verifichi la necessità di spostare uno o più incontri su campi di riserva, o comunque su campi diversi da quelli già indicati per ciascun incontro nel calendario del campionato, la Società ospitante deve chiedere l'autorizzazione allo spostamento, alla C.N.G.S., almeno 15 giorni prima della data fissata per il primo incontro da spostare. La richiesta deve essere motivata e corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di spostamento prevista, con esclusione dei casi dovuti all'utilizzo dell'impianto da parte delle pubbliche autorità per elezioni politiche di carattere nazionale, regionale, comunale e referendum. Deve essere inoltre richiesta l'omologazione di ciascun campo di gara, se non risulta già omologato per il campionato a cui si riferiscono gli incontri da spostare. La Società richiedente deve accertarsi che la richiesta sia effettivamente pervenuta, seguendone l'iter di accoglimento.

2. - La tassa va corrisposta una sola volta per ciascuna richiesta, anche se riguardante più di un incontro, a condizione che tutti gli incontri siano da spostare su un solo campo di riserva. Vanno, invece, corrisposte tante tasse quanti sono i campi interessati dagli spostamenti, se la richiesta riguarda lo spostamento di più incontri su campi diversi. Nessuna richiesta e nessuna tassa va inoltrata, se l'utilizzazione del campo di riserva è stata indicata all'atto dell'iscrizione al campionato e se il relativo calendario indica già i distinti campi sui quali saranno disputati i singoli incontri.

3. - La richiesta di spostamento del campo di gara, se inoltrata nel rispetto delle norme dei commi precedenti, di regola è accolta. La C.N.G.S. attiva presso la Commissione competente la procedura di omologazione del campo, se necessaria, e comunica l'autorizzazione allo spostamento alle due squadre interessate e al personale arbitrale designato, accertandosi che tale comunicazione sia pervenuta in tempo utile. La Società richiedente è esonerata da qualunque ulteriore adempimento, solo se e quando riceve comunicazione dalla C.N.G.S. che l'avvenuto spostamento è stato effettivamente recepito dagli avversari e dal personale arbitrale, altrimenti è tenuta a adottare le precauzioni ed a fornire le prestazioni di cui al comma seguente.

4. - Quando lo spostamento del campo di gara si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, fermo restando l'obbligo dell'inoltro formale della richiesta di spostamento e della relativa tassa, con l'obbligo di darne preavviso con ogni mezzo, la Società ospitante è tenuta ad attendere l'arrivo della squadra ospite e del personale arbitrale sul luogo di gara previsto dal calendario del campionato e ad effettuare il loro trasporto gratuito sul campo di riserva. In tal caso il G.A. annota a referto la circostanza ed ogni altra notizia utile assunta al riguardo sul posto, tenuto conto che, solo nel caso di effettiva esistenza di motivi di forza maggiore, è consentito utilizzare procedure di spostamento del campo diverse da quella ordinaria indicata ai commi precedenti. La Società ospitante è tenuta a adottare le precauzioni e a fornire le prestazioni di cui al presente comma anche quando ha inviato la richiesta di spostamento al di fuori del termine previsto al comma 1, nonché tutte le volte che pur avendo inoltrato la richiesta in tempo utile, non abbia ricevuto l'autorizzazione allo spostamento e/o non abbia ricevuto conferma, come indicato al comma 3, che la squadra avversaria e/o il personale arbitrale siano stati effettivamente informati che lo spostamento è stato autorizzato.

5. - La C.N.G.S., se ravvisa inadempienze od abusi della Società ospitante nell'utilizzazione della procedura eccezionale di spostamento o sue mancanze nelle prestazioni di assistenza alla squadra avversaria e al personale arbitrale di cui al comma 4, deferisce la Società al Giudice Sportivo (di seguito indicato come G.S.) che, dopo aver accertato l'inadempienza, applica un'ammenda pari a tre volte la tassa (il pagamento dell'ammenda dovrà avvenire come disposto all'art. 7 comma 3). Se, in sede di giudizio, il G.S. non riconosce l'inadempienza provvede a addebitare alla Società ospitante la sola tassa ordinaria.

Articolo 21. - Spostamento della data e/o dell'orario degli incontri.

1. - Possono essere prese in considerazione domande di spostamento della data e/o dell'orario degli incontri, rispetto a quanto indicato dal calendario del campionato, e la C.N.G.S. decide inappellabilmente sul recupero dell'incontro, nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale.

a) Solo in casi eccezionali la C.N.G.S. può autorizzare, inappellabilmente, che l'incontro sia posticipato o anticipato ulteriormente;

b) gli incontri rinviati a causa degli impegni delle squadre inserite nelle coppe europee (Champions League, Europe Activities a Squadre _ parte generale

Cup, Europe Trophy e T.T. Intercup), verranno giocati nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale;

- c) modifiche qualsiasi di data e/o di orario degli incontri non disputati per cause di forza maggiore, riconosciute come tali dalla C.N.G.S., saranno attuate nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale; entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna squadra partecipante ai campionati maschili di serie di serie B/1, B/2 e C/1 può richiedere, previo parere scritto favorevole della squadra avversaria, di abbinare incontri di campionato per tutte le trasferte superiori ai 300 Km tra andata e ritorno.

2. - Le domande di spostamento di data e/o orario degli incontri saranno prese in considerazione, solo se sono motivate da un evidente interesse oggettivo della F.I.Te.T. o da evidenti cause di forza maggiore.

a) Costituiscono interesse oggettivo della F.I.Te.T.:

- 1) gli impegni internazionali (Champions League, Europe Cup, Europe Trophy e T.T. Intercup) di una o entrambe le squadre interessate all'incontro;
- 2) gli impegni internazionali delle nazionali italiane e delle nazionali appartenenti alla Repubblica di San Marino (ad esclusione dei **Master**), di un atleta delle squadre interessate all'incontro;
- 3) l'inserimento dell'incontro in manifestazioni di alto valore propagandistico;
- 4) la sua ripresa televisiva su rete nazionale, e simili;
- 5) partecipazione di atleti/e stranieri/e a gare valevoli per la qualificazione alle Olimpiadi;
- 6) partecipazione di atleti paralimpici (selezionati dalle squadre nazionali) ad un massimo di 3 (tre) manifestazioni internazionali.

Gli impegni internazionali (esclusi quelli di cui al comma 2 lettera a) p.5) di eventuali atleti stranieri non costituiscono né "interesse oggettivo della F.I.Te.T.", né "causa di forza maggiore" che giustifichi lo spostamento. Solo gli impegni di atleti con la squadra nazionale italiana, costituendo "interesse oggettivo della F.I.Te.T.", giustificano lo spostamento che, peraltro, è adottato solo su richiesta della squadra interessata, ai sensi dei commi 2 e 8.

Le eventuali richieste previste al presente comma lettera a) 2.) dovranno essere inoltrate entro cinque giorni dalla data della convocazione, dopo tale data non sarà autorizzato nessun spostamento.

b) Costituiscono causa di forza maggiore:

- 1.) documentata indisponibilità dell'impianto e l'impossibilità di ricorrere allo spostamento del campo di gara per assoluta mancanza di altro impianto idoneo, se l'indisponibilità dell'impianto che viene a mancare deriva da occupazione improvvisa per causa indipendente dalla volontà della Società ospitante, o per inagibilità derivante da eventi naturali, o per lavori disposti dal proprietario, diverso dalla Società che ne usufruisce, o da altre cause indipendenti da responsabilità della Società richiedente;
- 2.) la documentata indisponibilità dell'impianto e dell'impossibilità di ricorrere allo spostamento del campo di gara per mancanza di altro impianto idoneo non costituiscono causa di forza maggiore per le Società partecipanti ai campionati di serie A/1 maschile e femminile.

3. - La richiesta di spostamento di un incontro, in giorno e/o orario diverso da quello stabilito nel calendario del campionato, deve essere inoltrata alla C.N.G.S. a cui è affidata la gestione del campionato stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) deve indicare la motivazione dello spostamento;

b) deve pervenire alla F.I.Te.T. almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata dal calendario del campionato, con il pagamento della relativa tassa, come da tabelle federali.

4. - La C.N.G.S. decide inappellabilmente sulla richiesta e comunica la decisione adottata. Se l'accoglie ne dà comunicazione alle squadre interessate ed al personale arbitrale designato, se la respinge ne dà comunicazione alla sola richiedente. In assenza della comunicazione ufficiale restano, comunque, validi a tutti gli effetti, il giorno e l'orario indicati nel calendario del campionato.

5. - Quando lo spostamento della data e/o orario dell'incontro si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, la Società richiedente ha comunque l'obbligo di darne avviso con qualunque mezzo alla C.N.G.S., facendo poi seguire la richiesta di "recupero", come indicato al comma 3.

6. Nel caso del comma precedente, come pure nei casi in cui la richiesta di spostamento è stata inoltrata al di fuori del termine indicato al comma 3, nonché tutte le volte in cui, pur essendo stata inoltrata la domanda in tempo utile, non sia pervenuta l'autorizzazione allo spostamento, la Società ospitante ha l'obbligo di trovarsi sul luogo di gara, nel giorno ed orario previsti dal calendario del campionato, per informare gli eventuali presenti circa le cause improvvise che impediscono l'effettuazione dell'incontro indicato in calendario. In tal caso, se l'incontro è possibile con spostamento su altro campo di gara, si procede come indicato all'art. 20 comma 4. In questo caso il G.A. annota a referto le circostanze che gli sono state esposte e ogni altra notizia utile raccolta sul luogo, al fine di provare lo stato di necessità e le cause di forza maggiore che giustificano la procedura straordinaria di spostamento del campo di gara, allegando ad esso anche l'eventuale documentazione consegnatagli dalla squadra ospitante. In caso di mancato accordo sullo spostamento del campo di gara il G.A. ne espone a referto le cause e le eventuali dichiarazioni della squadra ospite, senza dare inizio all'incontro.

La C.N.G.S., in sede di esame del referto arbitrale, tanto se l'incontro si è disputato, quanto se non si è disputato,

procede come indicato all'art. 20.5. Se riconosce valide le motivazioni che gli sono state fornite al riguardo, dispone per il recupero dell'incontro con l'addebito della sola tassa di spostamento, mentre se ravvisa elementi di dubbio circa la regolarità della procedura adottata, o sulle motivazioni addotte dalla Società ospitante, rimette ogni decisione al riguardo al G.S., il quale, procede in base all'art. 20.5. Se il G.S. non ravvisa l'inadempienza, rimette alla C.N.G.S. il compito di stabilire il recupero dell'incontro, nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale, con l'addebito della sola tassa di spostamento.

7. - La C.N.G.S. può disporre d'ufficio spostamenti di date e/o orari di incontri rispetto a quanto è stabilito dal calendario, nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale, se ciò è imposto da esigenze della F.I.Te.T. Tali spostamenti avvengono, comunque, senza il pagamento di alcuna tassa.

8. - Le Società che giocheranno in altra data e/o orario, rispetto a quella prevista in calendario, senza aver ricevuto l'autorizzazione da parte della C.N.G.S. saranno dichiarate entrambe perdenti e verranno sanzionate con un punto di penalizzazione in classifica, ed un'ammenda pari a due volte la tassa di spostamento incontro.

Articolo 22. - Organizzazione dell'incontro, allestimento e dotazione defibrillatore.

1. - La Società ospitante deve allestire il campo di gara in modo che esso sia effettivamente disponibile e perfettamente agibile almeno 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'incontro.

2. - Durante il periodo intercorrente fra l'apertura dell'impianto e l'inizio dell'incontro il G.A., effettua le verifiche ed i controlli che ritiene opportuni e, a sua richiesta, gli deve essere esibito il verbale rilasciato dalla Commissione che ha proceduto alla sua omologazione. In caso di discordanza fra la situazione di fatto e quanto risulta dal verbale, il G.A. ne fa oggetto di rapporto a referto.

3. - Se dalle verifiche compiute emerge che la situazione di fatto non permette lo svolgimento dell'incontro, a giudizio insindacabile del G.A., l'incontro non ha luogo e lo stesso G.A. ne indica i motivi a referto. In tal caso i capitani delle squadre interessate hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo e il G.A. deve allegarle al referto.

4. - Il G.A. non farà disputare l'incontro quando l'illuminazione misurata all'altezza del tavolo nell'intera area di gioco risulta inferiore a 400 lux, o, a suo giudizio, i requisiti e le condizioni ambientali sono incompatibili con la pratica del tennistavolo ritenute dannose per la salute e l'incolumità degli/delle atleti/e.
Il G.A. sospende l'incontro quando l'area libera fra le transenne del pubblico o fra la prima fila seduta del pubblico e le transenne dell'area di gioco e/o le panchine delle squadre, è invasa da estranei. In tal caso il G.A. ordina al capitano della squadra ospitante di far sgombrare la predetta area e fa riprendere il gioco solo quando la stessa risulta completamente sgombra.

5. - Il Capitano della squadra ospite ha il diritto di presentare al G.A., verbalmente, e solo durante il periodo di cui al comma 2, eventuali riserve sulla regolarità dell'impianto che il G.A. deve annotare, contestualmente, a referto insieme alla sua decisione, dandone notizia anche al capitano della squadra ospitante. Se il G.A. decide per l'effettuazione dell'incontro, il capitano della squadra ospite non può rifiutarsi di far scendere in campo la propria squadra, ma conserva la possibilità di attivare la formale procedura di reclamo per "questioni organizzative", di cui all'art. 37.

6. - Durante il periodo di cui al comma 2, la squadra ospite ha il diritto di usufruire dell'impianto per almeno 30 minuti di riscaldamento. Un uguale periodo di riscaldamento deve essere comunque consentito alla stessa squadra ospite in tutti i casi in cui l'incontro non possa iniziare all'orario stabilito, a condizione che il ritardo non sia da imputarsi alla squadra ospite medesima.

7. - Se durante l'incontro si verifica una indisponibilità temporanea del campo di gioco (es. mancanza della corrente elettrica, infiltrazione d'acqua, danneggiamento del tavolo di gioco, ecc.), le squadre ed il G.A. attenderanno il ripristino del guasto e l'incontro dovrà riprendere entro novanta minuti dall'orario in cui si è riscontrato il guasto. In caso di mancata ripresa dell'incontro, lo stesso sarà recuperato, facendo salvo il punteggio acquisito al momento della sospensione definitiva e, le spese di viaggio, saranno a carico della Società ospitante.

8. - In tutti i casi in cui l'incontro non può avere luogo per indisponibilità del campo di gioco o per la sua inadeguatezza ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la squadra ospitante, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla C.N.G.S. o dal competente G.S., si considera rinunciataria all'incontro stesso e sanzionata come previsto all'art. 23 comma 4.

9. - In tutti i campionati la Società ospitante deve assicurare un adeguato servizio d'ordine, ottemperando inoltre, se ne ricorrano i presupposti, ad eventuali prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza. Il G.A. può in ogni momento chiedere la dimostrazione che detti adempimenti siano stati effettuati dalla Società ospitante.

10. – In serie A/1 e in serie A/2 maschile e femminile, le due squadre ed il personale arbitrale si schierano in campo e sono presentati al pubblico dallo speaker, che aggiunge informazioni sulle modalità di svolgimento del campionato e dell'incontro, sulla situazione di classifica delle squadre e sull'esito di loro precedenti incontri. Lo speaker interviene, inoltre, al termine di ogni turno di gara per descrivere la situazione di punteggio parziale, con commenti che devono essere improntati ad obiettività, devono essere puramente descrittivi e non devono poter in alcun modo influenzare l'andamento dell'incontro.

11. - Le disposizioni del precedente comma, nel caso di assenza o di manifesta insufficienza di pubblico, possono essere disattese, su richiesta della Società ospitante e previa autorizzazione del G.A. designato.

12. - In tutti i campionati di serie Nazionale il Giudice Arbitro (per i campionati a Squadre maschili di A1/A2/B1/B2 e femminili di A1/A2/B) e le società ospitanti degli incontri a Squadre maschili di Serie C1, sono esonerate dall'invio a mezzo posta del referto di gara, che bensì dovrà essere consegnato al responsabile della squadra ospitante per l'adempimento di cui al seguente comma.

13. - In tutti i campionati di serie Nazionale la Società ospitante deve provvedere all'inserimento del referto di gara utilizzando l'area extranet riservata del sito federale www.fitet.org eseguendo, entro e non oltre le 48 ore successive all'incontro, la procedura di seguito indicata:

- a) al momento dell'accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in formato .pdf) comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre (da generare in un unico file);
- b) il passaggio successivo includerà l'inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due squadre.

Resta inteso che eventuali provvedimenti disciplinari assunti nel corso dell'incontro dal Giudice Arbitro, dovranno essere da loro trasmessi, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno successivo alla gara, utilizzando esclusivamente l'applicazione già a disposizione del Settore Arbitrale.

Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa secondo il calendario pubblicato.

Alle Società inadempienti sarà comminata l'ammenda prevista dalla tabella quote federali.

Ogni Comitato Regionale dovrà istituire analogo servizio per tutti i livelli del campionato di promozione maschile e femminile.

14. - Trascorsi sette giorni dall'effettuazione dell'incontro la Società ospitante che non ha ancora portato a termine la procedura d'inserimento di cui al comma 13 perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà sanzionata con un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.

15. - In tutte le attività a squadre maschili e femminili nazionali, regionali e provinciali, organizzate e/o riconosciute dalla FI.Te.T., sarà obbligatorio avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere collocato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo.

In assenza di uno o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non potrà avere inizio.

L'obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo potrà essere anche assolto con la presenza di un'ambulanza o auto medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. In tal caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

La sussistenza di dette prescrizioni dovrà essere annotata sul referto di gara con dichiarazione sottoscritta dal dirigente/tesserato della società ospitante attestante la presenza della persona debitamente formata.

Se il G.A. o il facente funzioni, rilevino la non sussistenza dei requisiti previsti, la gara/manifestazione non potrà avere inizio.

In caso di inottemperanza la Società ospitante sarà sanzionata come segue:

- alla prima inosservanza della norma con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 200,00;
- quando è già stata sanzionata una prima volta per l'inosservanza della norma, la violazione ad un secondo incontro del campionato è sanzionata con:
 - a) l'ammenda pari all'importo di € 200,00;
 - b) l'esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
 - c) la squadra è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente.

Articolo 23. - Rinuncia agli incontri di campionato.

1. - L'eventuale rinuncia a disputare un incontro di qualsiasi fase di campionato deve essere comunicata per iscritto e pervenire con ogni mezzo alla C.N.G.S., con le motivazioni addotte per la rinuncia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. La C.N.G.S. stessa provvede, con i mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l'incontro è annullato.

2. - Finché non perviene dalla C.N.G.S. la comunicazione ufficiale di annullamento dell'incontro, tanto la squadra avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi egualmente in campo.

3. - Se la comunicazione di rinuncia non perviene alla C.N.G.S. almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove non sia possibile avvertire dell'annullamento dell'incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale prima della loro partenza, e se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di trasferta sono poste a carico della rinunciataria. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G.S., previa presentazione della relativa documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all'ammenda del successivo comma 4 lettera c).

4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è sanzionata con:

- a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
- b) la penalizzazione di un punto in classifica;
- c) l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione.

Il pagamento della/e ammenda/e dovrà avvenire come disposto all'articolo 7 comma 3.

5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 3, la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:

- a) l'esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
- b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
- c) l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G.S., previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 3;
- d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;

6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5.

Articolo 24. - Formule di gioco.

Salvo quanto previsto nel Regolamento dell'attività a squadre parte specifica, le formule di gioco sono le seguenti:

1. - COURBILLON (DAVIS)

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

A - X
B - Y
Doppio
A - Y
B - X

Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All'atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve scendere in campo. E' obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, anche negli incontri che si svolgono a concentramento, **salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ogni campionato.**

2. - MINI SWAYTHLING

L'incontro si disputa su un tavolo.

Se l'incontro si disputa su un solo tavolo la successione delle partite è la seguente:

A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z

C - Y

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene quattro punti. E' facoltà dei Comitati Regionali prevedere la disputata di tutte le partite. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e, di cui 3 (tre) titolari.

Se l'incontro si disputa su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate. Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X	tavolo 1	B - Y	tavolo 2
C - Z	tavolo 1	B - X	tavolo 2
A - Z	tavolo 1	C - Y	tavolo 2

E' vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.

Quando, dopo l'ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato tre punti, l'incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione degli incontri.

3. - SWAYTHLING

Gli incontri si svolgono su uno o due tavoli a scelta irrevocabile della squadra che lo richiede all'atto dell'iscrizione al Campionato. Nel caso si scelga di disputare l'incontro su due tavoli fungeranno da arbitri di sedia gli atleti non impegnati in gara.

La successione delle partite è la seguente:

A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z
C - Y
B - Z
C - X
A - Y

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene cinque punti. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari. Se l'incontro si svolge su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate. Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X	Tavolo 1	B - Y	Tavolo 2
C - Z	Tavolo 1	B - X	Tavolo 2
A - Z	Tavolo 1	C - Y	Tavolo 2
B - Z	Tavolo 1	C - X	Tavolo 2
A - Y	Tavolo 1		

E' vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.

Quando, dopo l'ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato quattro punti, l'incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione degli incontri.

4. - NEW SWAYTHLING

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

A - X
B - Y
C - Z
A - Y
B - X

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene tre punti. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari.

5. - OLIMPICA

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

B/C - Y/Z
A - X
C - Z
A - Y
B - X

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene tre punti. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari.

6. - MINI SWAYTHLING CON DOPPIO

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

Doppio
A - X
B - Y

C - Z
B - X

A - Z
C - Y

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene quattro punti. E' facoltà dei Comitati Regionali prevedere la disputata di tutte le partite. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e, di cui 3 (tre) titolari.

Articolo 25. - Presentazione delle squadre in campo.

1. - Ciascuna squadra deve presentarsi al G.A. in corretta tenuta sportiva (comprese le riserve) almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, con un numero di atleti/e almeno pari a quelli/e richiesti/e dalla formula di gioco, nonché col capitano della squadra, che può essere anche un/una atleta maggiorenne, o un accompagnatore maggiorenne tesserato alla F.I.Te.T. Tutti/e gli/le atleti/e che compongono la squadra devono essere presenti e indicati a referto prima dell'inizio dell'incontro, in corretta tenuta sportiva, e dovranno obbligatoriamente essere presenti in panchina sino al termine dello stesso.

2. - In tutti i Campionati che si svolgono con le formule di gioco sotto citate è possibile utilizzare 1 (una) riserva secondo le seguenti disposizioni:

- | | |
|---|--|
| a) formula "Courbillon": | dopo le prime tre partite; |
| b) formula "Mini Swaythling": | dopo i primi tre singolari; |
| c) formula "Swaythling": | dopo i primi tre singolari (svolgimento su un tavolo); |
| | a partire dalla 4ª partita compresa (B-X) (svolgimento su 2 tavoli); |
| d) formula "New Swaythling": | dopo i primi tre singolari; |
| e) formula "Olimpica": | dopo le prime tre partite; |
| f) formula "Mini Swaythling con doppio" | dopo i primi tre singolari. |

Esclusivamente il Capitano della squadra ha la facoltà di decidere la sostituzione. Un atleta sostituito non può rientrare in gioco. La riserva che è stata inserita nel referto, ma non è stata schierata, può essere utilizzata in altri Campionati in cui ha diritto a partecipare secondo le norme vigenti.

Nel caso venga per qualsiasi ragione effettuata una seconda sostituzione, la squadra sarà da considerarsi incompleta e verranno applicate le sanzioni dell'art. 26.

3. - La formazione della squadra e l'indicazione del suo capitano devono essere riportate, con tutte le indicazioni necessarie, sull'apposito "modulo di presentazione della squadra in campo" che, redatto in duplice copia, deve essere consegnato dal capitano al G.A. almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, unitamente all'elenco contenente i nominativi ed i dati del tesseramento degli/le atleti/e che ogni squadra può stampare dalla propria area extranet del sito federale ed al documento di riconoscimento per ciascuna persona inserita nel modulo.

4. - Gli/le atleti/e non risultanti nell'elenco contenente i nomi ed i dati del tesseramento, sono ammessi/e a disputare l'incontro "sub judice", purché rilascino una dichiarazione, che deve essere possibilmente redatta sul modulo "sub judice" (disponibile on-line sul sito federale), da loro stessi/e sottoscritta, attestante l'avvenuta firma della domanda di tesseramento per la Società a cui appartiene la squadra con la quale scendono in campo. La dichiarazione è completata dalla attestazione del capitano, da lui stesso sottoscritta, con la quale si dà atto che il tesseramento a cui fa riferimento l'atleta è stata effettuata entro i termini previsti dall'art. 5.2. La dichiarazione **sarà soggetta al pagamento** della tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

5. - Il G.A., sulla scorta della documentazione presentatagli, accerta l'identità personale e la qualifica d'atleta o la diversa qualifica di tesserato/a alla F.I.Te.T. di tutte le persone elencate sul modulo di cui al comma 3.

6. - Il pagamento della tassa "sub judice", dovuta con la relativa dichiarazione di cui al comma 4, è richiesto, in caso di più incontri nell'ambito della stessa manifestazione solo in occasione del primo incontro.

7. - Per il riconoscimento dell'identità personale, è ritenuto valido qualsiasi documento rilasciato da una pubblica autorità munito di fotografia. In mancanza di esso, fermo restando la segnalazione a referto, il/la tesserato/a (atleta, tecnico, dirigente) è ammesso/a all'incontro, solo se è conosciuto/a personalmente dal G.A. o da un qualsiasi tesserato/a alla F.I.Te.T. maggiorenne e munito di documento di riconoscimento, il quale rilasci al G.A. apposita dichiarazione scritta, assumendosi la responsabilità dell'identificazione. Se il riconoscimento così effettuato riguarda un/una tesserato/a che deve prendere parte a gare giovanili o **master**, esso/a può essere ammesso/a solo se chi lo/a riconosce è anche in grado di attestarne, inequivocabilmente, la data di nascita. I tesserati (atleta, tecnico, dirigente) privi di documento di riconoscimento saranno sanzionati con un'ammenda stabilita annualmente dal Consiglio Federale (tabella quote federali punto G comma 1).

8. - La posizione dei/le tesserati/e ammessi/e agli incontri è controllata d'ufficio dal Giudice Sportivo Nazionale. Se dal controllo emergono uno o due atleti/e in posizione irregolare, omologa l'incontro con la sconfitta della squadra

che li ha impiegati, con il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell'incontro e, considerando dette squadre come presentatesi in formazione incompleta, è comminato un ulteriore punto di penalizzazione. Nel caso di più di due atleti/e in posizione irregolare, saranno applicate le sanzioni elencate all'art. 23 comma 5.

Articolo 26. - Presentazione di squadra incompleta.

1. - Si considera incompleta la squadra che si presenti in sede di gara senza uno o più dei suoi elementi, a condizione che sia presente almeno un atleta tesserato; è considerata incompleta anche la squadra che schieri un atleta che non aveva titolo a partecipare all'incontro, in relazione ai regolamenti di tale campionato; è altresì considerata incompleta una squadra che schieri un atleta non in possesso del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità.

2. La squadra che si presenta incompleta sino ad un massimo di un incontro di campionato è sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, considerata la condizione di squadra ospitata oppure ospitante, sono applicati i seguenti provvedimenti:

- a) squadra ospitata: un punto di penalizzazione e un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione;
- b) squadra ospitante: due punti di penalizzazione e un'ammenda pari all'intera tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione;
- c) in caso di svolgimento con fase a concentramenti i provvedimenti applicati, per singolo incontro, saranno quelli previsti alla lettera a).

3. - Oltre il primo incontro la squadra sarà sanzionata come segue:

- a) esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali;
- b) ammenda di importo fino a due volte la tassa di iscrizione in base alla valutazione del Giudice Sportivo;

4. - In serie A/1 maschile e A/1 femminile la presentazione della squadra incompleta, consentita una sola volta, sarà sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, se si tratta della squadra in trasferta, le sono applicati un punto di penalizzazione, mentre se si tratta della squadra ospitante le sono applicati due punti di penalizzazione, ed in entrambi i casi si applicherà un'ammenda di importo fino a due volte la tassa di iscrizione in base alla valutazione del Giudice Sportivo. Il pagamento di tali sanzioni dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3. Alla seconda presentazione incompleta la Società sarà sanzionata come previsto dal comma 2.

5. - In deroga a quanto sopra indicato e unicamente per la prima fase della Serie A/2 femminile e della Serie B femminile la squadra che si presenti, per la prima volta incompleta in sede di gara, con la presenza indispensabile del tecnico sarà sanzionata con la perdita di tutti gli incontri previsti col punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento, con l'assegnazione di due punti di penalizzazione in classifica e con un'ammenda pari al doppio della tassa di iscrizione. Il pagamento di tali sanzioni dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3.

Alla seconda presentazione di squadra incompleta la Società sarà sanzionata come previsto dall'art. 23 comma 5. Nella medesima giornata di campionato, considerata ai sensi dell'articolo 31 comma 8, tutte le atlete utilizzate sino a quella data dalla squadra incompleta non potranno essere schierate in nessun altro campionato maschile a squadre cui la Società eventualmente partecipi.

Articolo 27. - Divisa Sportiva.

1. - Negli incontri gli/le atleti/e della stessa squadra devono indossare magliette dello stesso colore, tipo e confezione. Devono, inoltre, indossare pantaloncini dello stesso colore; per le femmine è ammesso anche il gonnellino.

Esclusivamente nei campionati di serie A/1 maschile e femminile, quando le due formazioni non indossano magliette di colori chiaramente differenti, la Società ospitante è tenuta alla sostituzione con un'altra di colore diverso ed in difetto sarà sanzionata per divisa sportiva non conforme.

2. - Nelle gare in Italia è autorizzata la pubblicità di marchi e scritte sull'abbigliamento di gioco, secondo i seguenti limiti:

- a) magliette:
 - sulla parte anteriore di qualunque dimensione, colore (escluso quello delle palline), numero e forma;
 - sulla parte posteriore di qualunque dimensione, colore, numero e forma;
 - sulle maniche di qualunque dimensione, colore (escluso quello delle palline), numero e forma.
- b) calzoncini:
 - è ammessa qualunque dimensione, colore (escluso quello delle palline), numero e forma.

E', in ogni modo, vietata l'apposizione di loghi e marchi relativi a prodotti la cui pubblicizzazione è vietata dalla normativa vigente. Nelle gare internazionali che si svolgono in Italia sono operanti esclusivamente le norme internazionali.

3. - In caso di inosservanza delle norme generali sulla divisa sportiva, e di quelle particolari di cui al comma precedente, il G.A., dopo aver invitato l'atleta inadempiente a conformare la sua divisa a quanto prescritto dalle norme, nel caso di inottemperanza perché egli/ella non abbia potuto o voluto conformarsi a quanto richiestogli/le, annota a referto l'infrazione rilevata. L'organo giudicante adotta la sanzione ritenuta opportuna in relazione alla gravità del caso.

Articolo 28. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.

1. - Il tempo di attesa rispetto all'orario di inizio dell'incontro è di quarantacinque minuti. Tuttavia, con l'accordo della squadra presente, ed in attesa di arrivo certo della squadra ritardataria, il G.A. attenderà oltre detto limite, ed annoterà a referto il ritardo. La squadra ritardataria dovrà in ogni caso giustificare il ritardo al G.A. e trasmettere all'organo che gestisce il campionato la documentazione per il riconoscimento delle cause di forza maggiore che hanno prodotto il ritardo.

2. - Se la C.N.G.S. non riconosce i motivi di forza maggiore, la squadra ritardataria è deferita al G.S. e, se questi condivide la valutazione circa l'inesistenza delle cause di forza maggiore, la squadra stessa perde l'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, se si tratta della squadra in trasferta, le sono applicati un punto di penalizzazione ed è sanzionata con un'ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione, mentre se si tratta della squadra ospitante, le sono applicati due punti di penalizzazione ed è sanzionata con un'ammenda pari all'intera tassa di iscrizione.

Articolo 29. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.

1. - Costituiscono cause di forza maggiore i seguenti casi:

- a) improvvisa indisponibilità o inagibilità del campo di gara senza possibilità di sostituzione con altro impianto;
- b) ritardi e disservizi imprevedibili dei mezzi pubblici;
- c) interruzioni improvvise di servizi pubblici, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di servizi alternativi;
- d) gravi calamità naturali;
- e) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
- f) improvvisa e prolungata interruzione della corrente elettrica sul campo di gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante;
- g) guasti all'automezzo proprio attestati dal soccorso A.C.I. o da altre organizzazioni, purché legalmente riconosciute.

2. - La Società inadempiente, che ritiene di trovarsi nelle condizioni descritte, deve:

- a) avvertire, sempre e in ogni modo la squadra avversaria e, possibilmente, il personale arbitrale del fatto occorso, allo scopo di limitare per quanto possibile i danni derivanti dalla sua inadempienza;
- b) avvisare del fatto occorso la C.N.G.S. a mezzo e-mail, entro i due giorni successivi alla data dell'incontro stesso, anche quando non esistono i presupposti per invocare la causa di forza maggiore. In caso di mancata comunicazione o dell'inosservanza del termine previsto, la squadra inadempiente è considerata come rinunciataria senza preavviso;
- c) far pervenire con ogni mezzo utile, entro sette giorni dalla data dell'incontro non disputato, la documentazione attestante l'esistenza delle cause di forza maggiore alla C.N.G.S. In caso di inosservanza del termine per la documentazione delle cause di forza maggiore, esse si considerano inesistenti.

3. - La C.N.G.S., se riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore, dispone l'effettuazione dell'incontro e decide inappellabilmente luogo, giorno ed orario del recupero dell'incontro, nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale.

4. - Se la C.N.G.S. non riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore rimette ogni decisione al riguardo al G.S., il quale, se accerta l'inesistenza delle suddette cause, applica le sanzioni di cui all'art. 23.5. Se il G.S. invece ravvisa la causa di forza maggiore, trasmette gli atti alla C.N.G.S. per stabilire le modalità del recupero dell'incontro, nelle date previste per i recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Nazionale.

Articolo 30. - Personale tecnico e ammissione in panchina.

1. - In tutti i campionati maschili e femminili di serie nazionale, esclusa la serie C/1 maschile, dovrà essere presente per ogni squadra, sia negli incontri interni che in quelli in trasferta, un tecnico tesserato per la Società. Il tecnico deve essere tesserato entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scende in campo.

2. - L'atleta che prende parte all'incontro oltre che come atleta anche come tecnico in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2.4 del Regolamento dei Tecnici Sportivi, può svolgere le funzioni di tecnico (escluso in serie A/1 maschile e femminile).

3. - Ciascuna squadra può far sedere in panchina in qualunque incontro un medico sociale, un fisioterapista e/o massaggiatore ed un dirigente, purché tesserati alla F.I.Te.T. ed elencati nel modulo di presentazione della squadra in campo dei quali sia stata accertata l'identità.

4. - La squadra che, non è in grado di far scendere in campo un tecnico è sanzionata dall'organo giudicante, in sede di omologazione del risultato dell'incontro, con un'ammenda prevista nella tabella delle quote federali. Il G.A. deve cancellare dal modulo che gli è stato presentato tutte le eventuali persone ivi indicate, che non sono effettivamente presenti in panchina all'inizio dell'incontro e per tutta la durata dell'incontro.

5. - Nella panchina riservata alle squadre non può essere ammessa alcuna persona che non sia stata elencata nel modulo di presentazione delle squadre in campo e di cui, come indicato ai comma precedenti, non sia stato effettuato l'accertamento dello "status" di tesserati e dell'identità personale.

Articolo 31. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.

1. - Gli atleti italiani che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che regionale), possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa Società di livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.

2. - Qualora una Società abbia iscritto più squadre nello stesso livello di campionato, non può scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla squadra con la quale è sceso/a in campo per la prima volta.

3. - Gli/Le atleti/e non possono disputare due incontri in livelli diversi di campionato **di pari genere (maschile o femminile)** nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica); le atlete del settore femminile, nello stesso fine settimana, ma non nel medesimo giorno, potranno disputare gli incontri di un campionato femminile ed un incontro del campionato maschile.

4. - Ciascun Comitato Regionale, utilizzando il Portale dei Risultati del sito federale, dovrà controllare i referti on-line inseriti dalle Società ospitanti e, limitatamente alle squadre appartenenti alla propria regione, avrà l'obbligo di effettuare i controlli necessari a riscontrare che siano rispettate le disposizioni sull'utilizzo degli atleti/e, previste dal presente articolo.

5. - Gli/Le atleti/e che hanno giocato in squadre che rinunciano e/o che vengono escluse dal campionato dopo il suo inizio, possono giocare in squadre della stessa Società di livello superiore, purché tale passaggio non sia stato già effettuato. Inoltre tali atleti/e non possono essere trasferiti ad altra Società.

6. - Nei campionati a squadre maschili (nazionali oppure regionali) è possibile utilizzare atlete del settore femminile e non viceversa. Tali atlete devono essere tesserate per la stessa Società e avere una categoria (classifica individuale di riferimento al 1 luglio di ogni anno) disciplinata dal Regolamento Specifico di ciascun Campionato a Squadre maschile. Le atlete italiane che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato maschile (sia nazionale che regionale), nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento di ciascun campionato a squadre, possono essere utilizzate, non nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica), solo in squadre della stessa Società. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e dette atlete non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.

7. - L'atleta straniero è vincolato al campionato (nazionale o regionale) per il quale la società ne ha chiesto il tesseramento ad esclusione dei Campionati a squadre **Master**.

8. - In caso di incontri anticipati oppure posticipati ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento la data di riferimento per la definizione del regolare utilizzo degli/le atleti/e sarà quella indicata nel calendario stilato dalla C.N.G.S. ed inviato ad inizio stagione. Per gli incontri anticipati ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del presente regolamento (incontri previsti oltre la seconda giornata di campionato e anticipati entro la seconda giornata di andata/ritorno per le Società che hanno due squadre inserite nello stesso girone dei campionati a squadre maschili) la data di riferimento sarà quella in cui saranno effettuati gli incontri.

Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell'incontro.

1. - Le partite previste dalla formula di svolgimento dell'incontro devono succedersi l'una all'altra nell'ordine previsto e senza interruzioni. In caso di errore nella successione delle partite l'incontro deve essere interrotto, devono essere annullate le partite giocate in successione irregolare e l'incontro va ripreso con la corretta successione delle partite stesse, dal punto in cui è stato commesso l'errore. Se l'errore emerge in sede di omologazione, o su reclamo di parte, l'incontro va ripetuto.

2. - L'atleta che, alla chiamata del G.A., non si presenta al tavolo entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata stessa, può
Attività a Squadre _ parte generale

essere ammesso/a a disputare egualmente la partita solo se il G.A., valutate le ragioni del ritardo, decide inappellabilmente di ritenerlo/a giustificato/a. Nel caso in cui l'atleta non sia ammesso/a a disputare la partita, essa è assegnata all'avversario col punteggio più sfavorevole. La circostanza è in tal caso annotata a referto dal G.A. e il capitano della squadra a cui l'atleta appartiene può farvi allegare le proprie eventuali deduzioni, consegnandole, per iscritto, al G.A.

3. - L'atleta che, dopo aver ricevuto l'ammonizione per comportamento scorretto persiste nel comportamento censurato può essere escluso/a dal G.A. a proseguire la sua partita in corso e/o a disputare la sua più prossima partita dell'incontro, ovvero a disputare tutte le sue restanti partite dell'incontro. Le partite non concluse o non disputate, per provvedimento disciplinare adottato dal G.A., seguono la normativa di cui al precedente comma.

4. - Nel corso dell'incontro, ed in assenza di riserve iscritte a referto, è consentito ad un solo atleta di rinunciare alle proprie partite, a condizione che i motivi che ne determinano la rinuncia siano sopraggiunti durante l'incontro stesso (l'incontro si intende iniziato appena termina il sorteggio per la scelta delle formazioni A/B/C - X/Y/Z); tale disposizione è consentita solo per le formule di gioco Swaythling e Mini-Swaythling. Tale rinuncia è da considerarsi valida per tutte le partite alle quali l'atleta deve partecipare, ma potrà essere sostituito dall'atleta eventualmente indicato come riserva. Egli dovrà essere presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell'incontro. Le partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come indicato al comma 2 del presente articolo, ed il G.A. annoterà a referto le motivazioni.

5. - Se nello stesso incontro, rinunciano due atleti della stessa squadra, l'incontro sarà interrotto e la squadra perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula del campionato cui partecipa; sarà sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione.

6. - Nel caso in cui un/una atleta abbandoni definitivamente l'impianto di gioco senza l'autorizzazione del G.A., la squadra di appartenenza verrà considerata incompleta e si applicherà l'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 33. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.

1. - In tutti i Campionati o manifestazioni sono assegnati:

- a) due punti per ciascun incontro vinto;
- b) un punto per ciascun incontro terminato in parità;
- c) zero per ciascuna sconfitta;
- d) eventuali punti di penalizzazioni applicati per singoli incontri;

L'ordine di classifica finale sarà determinata dal numero dei punti ottenuti.

2. - Se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro, considerando in successione il numero dei punti dei match, il quoziente totale delle partite individuali vinte e di quelle perse, dei set e dei punti fino a quando non sia sciolta la parità, **salvo quanto previsto dai Regolamenti Specifici dei relativi campionati.**

3. - Se in qualsiasi momento del calcolo la posizione di uno o più componenti del girone è stata determinata, mentre altri sono ancora in parità, i risultati degli incontri a cui quei componenti hanno preso parte devono essere eliminati da qualsiasi ulteriore calcolo necessario a risolvere la parità secondo il procedimento del comma 2.

4. - Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate ai commi 2 e 3 le posizioni delle squadre in parità saranno determinate per sorteggio.

5. - Al termine del Campionato, il Giudice Sportivo deve omologare e pubblicare le classifiche finali, in modo che risulti definita qualunque situazione di parità attraverso i calcoli indicati dai precedenti commi.

6. - Contro le risultanze delle classifiche finali omologate e pubblicate, è ammesso ricorso nei termini e con le norme previste dal Regolamento di Giustizia, richiamate all'art. 37 del presente regolamento.

CAPO IV - REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE DI SETTORE

Articolo 34. - Iscrizione e svolgimento dei campionati.

1. - Ciascun Campionato a squadre di settore si svolge su un unico livello per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia.

2. - Ciascuna Società può iscrivere, alla fase Nazionale, una squadra per ogni settore (maschile e femminile) entro il termine stabilito dal Consiglio Federale. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sulle pagine extranet del sito federale www.fitet.org. La tassa d'iscrizione di ciascun campionato nazionale di settore è indicata nella tabella quote federali. Tale tassa sarà incamerata dalla Federazione direttamente dall'economato della società.

3. - La formazione delle teste di serie (definite sui/lle migliori/e atleti/e in base alla formula di gioco) e la composizione del tabellone, secondo il sistema snake system, sarà effettuata un'ora prima dell'inizio della gara, con le squadre che si presentano regolarmente in campo e comunicano, nei tempi previsti, per iscritto sul relativo modulo, tutti/e gli/le atleti/e che utilizzeranno negli incontri. Dopo la loro identificazione e controllo del tesseramento sarà composto il tabellone.

4. - Se una squadra, dopo aver effettuato l'iscrizione al relativo campionato di settore non vi partecipa, è sanzionata con un'ammenda riportata nella tabella delle quote federali.

5. - La squadra rinunciataria ad un incontro verrà estromessa dalla classifica finale.

6. - La squadra vincente la fase nazionale di ciascun campionato è proclamata "Campione d'Italia" del settore a cui si riferisce.

Articolo 35. - Presentazione della squadra in campo.

1. - E' fatto obbligo alle Società di far scendere in campo le squadre giovanili con almeno un accompagnatore maggiorenne tesserato alla F.I.Te.T., il quale deve essere presentato al G.A. all'inizio di ciascun incontro, unitamente ad altre eventuali persone da ammettere in panchina, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

CAPO V - COPPE EUROPEE

Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.

1. - Le squadre maschili e femminili che partecipano al campionato di serie A/1 e A/2 possono richiedere alla F.I.Te.T. di iscriversi alla Champions League, alla Europe Cup oppure alla Europe Trophy. La Federazione selezionerà nel rispetto delle norme E.T.T.U. le squadre da iscrivere nelle rispettive manifestazioni.

2. - In nessun caso, le squadre italiane che partecipano alla Champions League, alla Europe Cup oppure alla Europe Trophy, potranno schierare in incontri di coppa atleti/e italiani/e e stranieri/e che non siano in regola con le norme del tesseramento della F.I.Te.T.

3. - Alle squadre che partecipano alla Champions League o alla Europe Cup oppure alla Europe Trophy, è consentito tesserare (oltre quelli già tesserati per i campionati a squadre) uno o più stranieri/e comunitari/e. Inoltre, è consentito tesserare uno/a straniero/a extracomunitario/a, a condizione che quest'ultimo venga impiegato/a solamente negli incontri delle Coppe Europee e non sia tesserato/a, né svolga alcun tipo di attività in nessun'altra squadra italiana.

4. - Le squadre che si iscrivono alle Coppe Europee hanno l'obbligo di inviare l'iscrizione (comprensiva della prova dell'avvenuto **pagamento** della tassa) entro la data che sarà preventivamente comunicata dalla F.I.Te.T. Se successivamente all'invio la F.I.Te.T. accerti la mancanza di un requisito per l'iscrizione, o l'irregolarità della posizione dell'atleta, ne darà tempestiva comunicazione all'E.T.T.U. per i provvedimenti di competenza.

5. - Alle squadre rinunciatricie alle Coppe Europee, dopo l'avvenuta iscrizione, prima dell'inizio o durante il loro svolgimento, è applicata la sanzione amministrativa pari all'importo della tassa di iscrizione del campionato a squadre di serie A/1.

6. - Le squadre partecipanti alle Coppe Europee, che organizzano nel proprio campo gara la manifestazione, devono farsi carico del rimborso al corpo arbitrale designato, che dovrà essere corrisposto sul campo di gara.

CAPO VI – RECLAMI IN SEDE DI GARA

Articolo 37 – Principi generali.

1. – Definizioni - Si definiscono "questioni di fatto" solo le valutazioni che l'Arbitro dà dei fatti di gioco, dall'inizio dello scambio con il servizio, fino al termine dello stesso con l'assegnazione del punto.

Si definiscono "questioni tecniche" tutte le valutazioni e decisioni dell'Arbitro riguardo presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o che comunque attengono a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso.

Si definiscono "questioni organizzative" le ammissioni di atleti, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni e tutto ciò che non riguarda la singola partita, ma è inerente altri momenti della manifestazione.

2. - Reclami durante la partita - Se un atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato

da una decisione arbitrale, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco è fermo, esponendo le proprie ragioni. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni. Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido l'Arbitro, valutate le ragioni esposte, se ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione.

3. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso é definitiva ed inappellabile.

4. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 3, riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso, la decisione dell'Arbitro può essere ulteriormente reclamata. Il reclamo può essere presentato dall'atleta, dal tecnico o dal dirigente, purché iscritti a referto, immediatamente prima di consentire la ripresa del gioco, pena l'improponibilità, richiedendo l'intervento del G.A. verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il G.A., sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito inappellabilmente dalla sua decisione.

5. - Reclami su questioni organizzative – Il reclamo deve essere presentato, dal tesserato che ne abbia interesse, al G.A. per iscritto con la tassa prevista per il livello della manifestazione, entro i termini seguenti:

a) prima dell'inizio dell'incontro o gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata o un singolo incontro, che siano note prima del suo inizio;

b) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara o un incontro determinati, ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si è verificato dopo l'inizio della gara o incontro;

c) entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il G.A. decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali o da consegnare al Capitano della squadra avversaria e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto.

6. – Istanza al Giudice Sportivo - Qualora la decisione del G.A. resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre istanza al Giudice Sportivo competente secondo le modalità, procedure e termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia.